

REGOLAMENTO (CEE) N. 1332/93 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 1993

che diminuisce, sino alla fine della campagna 1993-94, i prezzi di base e di acquisto dei cavolfiori in seguito ai riallineamenti monetari del settembre 1992, del novembre 1992 e del gennaio 1993 e al superamento del limite d'intervento fissato per la campagna 1992-93

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 16 ter, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 784/93⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3820/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, recante misure transitorie relative all'applicazione delle disposizioni agrimonetarie di cui al regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁶⁾, ha istituito una corrispondenza tra le disposizioni del regime agrimonetario applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993 e quelle applicabili prima di tale data;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 ha stabilito l'elenco dei prezzi e degli importi del settore degli ortofrutticoli ai quali si applica il coefficiente riduttore di 1,012674 fissato dal regolamento (CEE) n. 537/93 della Commissione⁽⁷⁾, a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993-94, nell'ambito del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92, occorre precisare la conseguente riduzione dei prezzi e degli importi per ogni settore inte-

ressato e fissare il valore dei prezzi e degli importi ridotti; che i prezzi di base e di acquisto dei cavolfiori sono stati fissati, sino alla fine della campagna 1993-94, dal regolamento (CEE) n. 1289/93 del Consiglio⁽⁸⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1411/92 della Commissione⁽⁹⁾, ha fissato a 64 900 t il limite di intervento per i cavolfiori nella campagna 1992-93;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1121/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989, relativo all'introduzione di un limite d'intervento per le mele e i cavolfiori⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/92⁽¹¹⁾, il superamento del limite d'intervento per i cavolfiori, valutato in base agli interventi effettuati a titolo degli articoli 15, 15 ter, 19 e 19 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 nel corso di un periodo di 12 mesi consecutivi, implica, per la campagna di commercializzazione successiva, una diminuzione del prezzo di base e del prezzo di acquisto dell'1 % per fascia di superamento di 20 000 t;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1411/92, il superamento del limite d'intervento per i cavolfiori nella campagna 1992-93 è valutato in base agli interventi effettuati tra il 1° febbraio 1992 e il 31 gennaio 1993; che, secondo le informazioni fornite dagli Stati membri, sono state oggetto di tali interventi 172 165 t; che la Commissione ha quindi constatato un superamento di 107 265 t del limite d'intervento fissato per la campagna 1992-93;

considerando che da quanto precede risulta che, sino alla fine della campagna 1993-94, i prezzi di base e di acquisto dei cavolfiori fissati dal regolamento (CEE) n. 1289/93 devono essere diminuiti del 5 %; che questa riduzione va aggiunta a quella risultante dai riallineamenti monetari del settembre 1992, del novembre 1992 e del gennaio 1993; che per il primo mese della campagna tale riduzione è stata disposta dal regolamento (CEE) n. 1071/93 della Commissione⁽¹²⁾;

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(2) GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7.

(3) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(4) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.

(5) GU n. L 79 dell'1. 4. 1993, pag. 54.

(6) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 22.

(7) GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 18.

(8) GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 3.

(9) GU n. L 146 del 28. 5. 1992, pag. 67.

(10) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 21.

(11) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 23.

(12) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 116.